



COMUNE DI SALIZZOLE

Provincia di Verona

**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE
PER LE PARI OPPORTUNITA'**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 31 in data 26/07/2016

Art.1 - ISTITUZIONE

Per l'effettiva e piena attuazione delle finalità contenute nella legge n. 125/91, nel D.Lgs. n. 216/2003 e dei principi sanciti dall'art.3 della Costituzione, è istituita presso il Comune di Salizzole la "Commissione comunale per le Pari Opportunità", denominata nel prosieguo per brevità anche Commissione.

La Commissione è un organismo permanente che si propone di favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall'art. 3 della Costituzione, anche mediante l'attuazione di "azioni positive" ai sensi della Legge 10.04.1991, n. 125, ai sensi del D.Lgs. n. 216/2003 ed ai sensi del D.Lgs. n. 226/2003 e delle Linee programmatiche in materia di P.O. del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità del 24/01/12.

Art. 2 - FINALITA'

Finalità principale della Commissione è quella di favorire la più ampia partecipazione delle persone all'organizzazione sociale, culturale, politica ed amministrativa del Comune, intervenendo nei processi di formazione delle decisioni che riguardano in particolare la vita ed il lavoro delle donne, ma anche la prevenzione, il contrasto e la rimozione delle discriminazioni ad ogni altro livello, come razza ed origine etnica, la tutela dell'infanzia, come difesa della sua integrità fisica e psichica..

La Commissione elabora progetti volti a conoscere tali problematiche, a superare le discriminazioni dirette ed indirette nei luoghi di lavoro, a promuovere azioni di solidarietà verso i disagi e le situazioni di handicap, ad individuare strumenti per il sostegno del lavoro, a sviluppare e sostenere iniziative culturali tese alla crescita delle soggettività.

La Commissione, in conformità ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 216/2003 promuove l'attuazione della parità di trattamento fra le persone per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro.

Art. 3 - FUNZIONI

La Commissione:

- a) svolge e promuove indagini e ricerche sui problemi relativi alla discriminazione, nonché convegni, seminari, conferenze;
- b) esprime pareri consultivi e proposte proprie sulle iniziative, su progetti ed atti amministrativi e programmatici del Comune in merito a fattispecie concrete di discriminazioni connesse a disabilità, età, religione, orientamento sessuale;
- c) formula proposte per l'adeguamento dell'azione amministrativa alle finalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento, in particolare in materia di diritti civili, scuola, formazione professionale, lavoro, famiglia, sanità, assistenza e servizi sociali;
- d) promuove forme di collaborazione con gli Ispettorati provinciali e regionali del lavoro, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine alla discriminazione nei luoghi di lavoro;
- e) vigila sull'applicazione, da parte dei soggetti pubblici e privati che vi sono tenuti, delle leggi relative alla parità tra uomo e donna e promuove iniziative per superare i casi rilevati di discriminazione illegittima o violazioni delle leggi di parità e sulla protezione dei minori dall'abuso e dalla sfruttamento;
- f) promuove progetti ed interventi volti a favorire la partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale, artistica, sportiva e ricreativa; collabora nell'attuazione di

azioni positive definite con specifici programmi dell'intervento da organismi e enti territoriali pubblici e privati;

- g) opera in piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni ed attua forme di collaborazione e di scambio con le Commissioni per le Pari Opportunità e le Associazioni operanti sul territorio;
- h) svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento. In particolare, sostiene l'applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età o di orientamento sessuale affinché che non vi sia alcuna discriminazione diretta o indiretta sia nel settore pubblico sia nel settore privato.

La Commissione svolge la propria attività nell'ambito del territorio comunale e si riunisce presso la Sede Municipale o altro locale di proprietà comunale.

Art. 4 - ATTIVITA' CONSULTIVA

La Commissione di propria iniziativa può esprimere pareri o avanzare proposte all'Amministrazione Comunale su qualunque materia concernente le sue finalità.

L'Amministrazione è tenuta a chiedere un parere alla Commissione su tutti gli atti di cui all'art.3 lett. b) e detto parere deve essere espresso entro trenta giorni.

Art. 5 - COMPOSIZIONE

1. La Commissione è così composta:

- Sindaco o Assessore delegato, quale membro di diritto;
- da n. 3 rappresentanti delle istituzioni, organizzazioni ed associazioni costituite ed operanti sul territorio comunale;
- da n. 3 componenti, anche non Consiglieri comunali, designati dai capigruppo consiliari, almeno uno dei quali espresso dalla minoranza consiliare.

2. I componenti vengono nominati dal Sindaco, scelti fra i candidati proposti dalle istituzioni, organizzazioni e associazioni operanti sul territorio comunale, che siano in possesso di competenze o particolari sensibilità nella materia.

3. Il Sindaco invita chiunque operi all'interno delle organizzazioni e delle associazioni di cui al precedente comma, con apposito avviso pubblico, a far pervenire le proprie candidature corredate da curriculum personale entro trenta giorni. Qualora nei termini prefissati non dovessero pervenire candidature, il Sindaco provvederà alla nomina autonomamente.

4. La partecipazione alla Commissione è volontaria e gratuita.

Art. 6 - FUNZIONAMENTO

1. La Commissione ha durata pari a quella del mandato elettivo del Sindaco e rimane in carica sino a nuova nomina della stessa, che deve avvenire entro novanta giorni dall'insediamento del nuovo Sindaco.

2. La Commissione è insediata su convocazione del Sindaco entro trenta giorni dalla nomina.

3. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive può comportare la decadenza dalla carica di componente a seguito di richiesta di motivazioni e su proposta della Commissione stessa. Il Sindaco dispone in merito, così come provvede a sostituire i membri decaduti e/o dimissionari.

Art. 7 - PRESIDENZA

1. Nella seduta d'insediamento la Commissione elegge, a maggioranza dei suoi componenti, il Presidente.
2. Il Presidente non può essere scelto fra i componenti che siano consiglieri comunali.
3. Il Presidente ha le seguenti attribuzioni:
 - rappresenta la Commissione sia all'interno che all'esterno dell'Amministrazione Comunale;
 - convoca, preparando l'ordine del giorno, la Commissione e ne coordina l'attività;
 - designa di volta in volta il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
 - affida compiti e incarichi ai singoli componenti della Commissione in relazione alle particolari attitudini e competenze professionali degli stessi.

Art. 8 – DISCIPLINA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione si riunisce almeno tre volte l'anno per:
 - la programmazione dell'attività annuale e la proposta di eventuali progetti da finanziare sia con risorse comunali che regionali, statali ed europee;
 - la verifica dello stato di attuazione del programma;
 - la predisposizione della relazione annuale.
2. La Commissione si riunisce secondo le scadenze che si dà autonomamente su convocazione del Presidente, con invio dell'ordine del giorno al domicilio dei suoi componenti possibilmente cinque giorni prima della data della riunione. Per le convocazioni d'urgenza è ammessa una comunicazione telefonica almeno 48 ore prima della seduta.
3. La Commissione è convocata altresì qualora ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti: in tal caso la seduta deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui la richiesta è presentata al Presidente.
4. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Per la validità delle decisioni è necessaria nella prima convocazione la presenza della metà più uno dei componenti; in seconda convocazione le decisioni sono valide con la presenza di almeno tre componenti.
6. Delle sedute della Commissione viene redatto un verbale a cura del segretario, incaricato dal Presidente fra i componenti della Commissione, e controfirmato dal Presidente. Tutti i verbali riportanti l'attività della Commissione sono trasmessi al Sindaco.
7. La Commissione può articolarsi, anche con l'ausilio di componenti esterni, in gruppi di lavoro per la predisposizione di programmi e progetti finalizzati.

Art. 9 - ONERI

1. Annualmente l'Amministrazione Comunale riserva un fondo di bilancio per la realizzazione delle attività e delle iniziative proposte dalla Commissione ed attinenti al proprio funzionamento ed ai propri compiti.

2. Per l'attuazione delle progettualità, la Commissione propone alla Giunta Comunale e/o alla struttura competente di utilizzare le risorse appositamente stanziare per le Pari Opportunità nel bilancio annuale o in altri capitoli idonei a finanziare le iniziative promosse, nonché eventuali fondi messi a disposizione dallo Stato o dalla Regione Veneto.

3. Il Comune metterà a disposizione della Commissione tutto il materiale informativo necessario a garantire il massimo della partecipazione della Commissione stessa all'azione amministrativa.

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.